



Data di pubblicazione: 24/06/2019

Nome allegato: *CondizioniParticolaridiContratto.pdf*

CIG: ZB528E83FD;

Nome procedura: *Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. mediante trattativa privata sul MEPA per servizi di assistenza e di manutenzione dell'Archivio traslatore in Sede provinciale di TRIESTE*

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
AREA GESTIONE RISORSE – GESTIONE PATRIMONIO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
relative all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione
dell'archivio traslatore SILO mod. ROTOCLASS situato presso la Sede Provinciale
Inps di TRIESTE VIA S. ANASTASIO N. 5

Codice Identificativo Gara: ZB528E83FD

STAZIONE APPALTANTE:
INPS – DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Area Gestione Risorse – Gestione Patrimonio
Team Risorse Strumentali
Via Battisti 10/d
34125 – Trieste
Telefono: 040-3781467-497
Mail: risorsestrumentali.friuliveneziagiulia@inps.it

Responsabile Unico del Procedimento: d.ssa Marina Magnetto

Art. 1

- 1.1 Le presenti Condizioni Particolari disciplinano la prestazione del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione dell'archivio traslatore SILO mod. ROTOCLASS situato presso la Sede Provinciale Inps di TRIESTE VIA S. ANASTASIO N. 5.
- 1.2 L'oggetto del servizio consiste nell'assicurare il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura sopra menzionata, intervenendo con personale tecnico specializzato, a mezzo di visite periodiche programmate o a chiamata, secondo le specifiche di seguito indicate.

Tempi di intervento entro 48h dalla richiesta.

Giorni di intervento dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura dell'azienda.

Prestazioni comprese:

- diritto di chiamata
- costi di spostamento del personale addetto alle riparazioni
- costi eventuali di trasferta
- costo della manodopera
- 2 visite all'anno programmate, con cadenza semestrale (attestate mediante rapporti di intervento controfirmati dal referente INPS)
- chiamate di assistenza illimitate

Esclusioni:

sono esclusi dalla prestazione, e quindi a carico del committente, i costi derivanti in conseguenza di:

- tutti i ricambi necessari ad effettuare le riparazioni
- calamità naturali
- atti di vandalismo o sabotaggio
- interventi sulle apparecchiature di personale non dipendente di Temrex

da questa non autorizzato

- sbalzi di tensione, allagamenti, interventi del sistema antincendio
- incuria da parte del personale dell'Amministrazione addetto alle operazioni di deposito/prelievo del materiale ivi contenuto
- utilizzo scorretto (comprovato) del macchinario da parte del personale

1.3 L'attivazione dei servizi in oggetto dovrà avvenire entro 5 gg. solari dalla stipula del contratto.

1.4 Il fornitore dovrà garantire la corretta e completa esecuzione della prestazione, mettendo in pratica tutte le norme e regole che l'arte prescrive.

Art. 2

2.1 Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione, prevista dal prossimo mese di luglio, sino al 30/11/2022.

Il presente contratto si risolverà nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

2.2 L'offerta economica si intende a corpo, comprensiva di tutte le attività richieste come sopra specificate ed è considerata remunerativa dal fornitore.

L'importo complessivo previsto per i servizi in oggetto è pari a 14.000,00 euro (I.V.A. esclusa).

L'aggiudicazione telematica avverrà tramite trattativa diretta sul MEPA.

Art. 3

3.1 L'Impresa affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., avente una validità non inferiore a mesi 41.

Per tale garanzia sono previste le riduzioni di cui al co. 7 art. 93 D.lgs. 50/2016.

3.2 L'Impresa affidataria dovrà, altresì, depositare presso la Stazione appaltante copia della copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro interessati dalle operazioni oggetto del contratto.

3.3 Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica e l'Impresa aggiudicataria dovrà assolvere al pagamento dell'Imposta di Bollo come previsto dal D.P.R. 642/1972, inviando alla Stazione Appaltante copia dell'attestazione di avvenuto versamento della medesima imposta di bollo alla Agenzia delle Entrate.

Art. 4

4.1 Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Istituto, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per l'esecuzione degli interventi periodici

previsti e per gli interventi su chiamata, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'INPS una penale pari al 3% (tre per cento) del canone semestrale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4.2 Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale e/o ritiro dell'aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'amministrazione che abbiano incidenza sulla esecuzione dell'appalto o sulla prestazione del servizio per altri gravi motivi.

Al verificarsi di una delle predette ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Istituto, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni previste nel contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

È da configurare come "giusta causa" ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

4.3 L' Appalto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
- i) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dei servizi entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione dell'Appalto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

L' Appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione CONSIP contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri CONSIP.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 5

- 5.1 Corrispettivi: la corresponsione del canone annuo verrà effettuata tramite 2 (due) rate semestrali posticipate di pari importo, a seguito delle visite semestrali previste e attestate mediante rapporti di lavoro controfirmati da un funzionario appositamente incaricato dall'Istituto.
- 5.2 Modalità di pagamento: previa attestazione di documento di regolare esecuzione redatto dalla sede destinataria e rilascio di attestazione di regolarità contributiva (DURC), a 30 gg dal ricevimento di fattura elettronica intestata alla scrivente INPS Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia con Sede in 34125 Trieste via Battisti n. 10/d; il documento dovrà altresì contenere il CODICE UNIVOCO DI SEDE **UF5HHG**, il **CIG** (Codice identificativo di Gara **ZB528E83FD** e **IBAN** di riferimento per l'effettuazione del bonifico bancario).
- 5.3 Interessi per ritardato pagamento - Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, nel caso in cui il fornitore avrà diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardato pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). L'Istituto non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione degli estremi dell'ordine sulle fatture e/o di altre informazioni indispensabili per l'effettuazione del mandato di pagamento alla Banca cassiera.
- 5.4 Come previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 629, lettera b) e dal Decreto del 23 gennaio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Istituto accantona, ai fini del successivo versamento, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). I fornitori, soggetti passivi, come previsto dall'art. 2 co.1 del Decreto in oggetto, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte

dall'art. 21 del DPR n. 633/1972, apponendo sulla medesima l'annotazione "scissione dei pagamenti".

- 5.5 Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti debitrice dell'Inps per contributi previdenziali e relativi accessori, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso, in ogni caso per il tramite della Sede Inps competente. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'Istituto di trattenere sulle somme dovute all' Impresa affidataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi ed ai relativi accessori.

Art. 6

- 6.1 Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. È vietata la cessione a terzi del contratto e del credito vantato dall' Impresa nei confronti dell'Inps.

Art. 7

- 7.1 L'Istituto è, infine, sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose, nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del contratto.

Art. 8

- 8.1 Tracciabilità flussi finanziari - Il fornitore si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010, pena la nullità assoluta del contratto. Pertanto, entro 7 giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore comunicherà alla Direzione Regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 9

- 9.1 Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti sono trattati al fine dell'espletamento della procedura di acquisizione del servizio.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Inps i diritti così come previsto dall'art.7 del Dlgs. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore regionale pro-tempore dell'Inps Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in via Battisti 10/D TRIESTE.

Il titolare del trattamento è l'Inps con sede legale in via Ciriaco De Mita 21 ROMA.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

- 9.2 Con l'affidamento dell'appalto, l'Istituto designa formalmente l'Impresa appaltatrice quale "Responsabile Esterno del Trattamento" dei dati personali in relazione ai dati di cui la stessa impresa verrà a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 196/2003.

Il Fornitore dovrà assumersi l'obbligo di rispettare il segreto sui dati o di quanto venga a conoscenza in conseguenza dell'attività svolta, ai sensi della D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., impegnandosi a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di qualunque natura contenute nella documentazione movimentata.

Art. 10

10.1 L'affidataria dovrà collaborare con la Committente per garantire il rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela ambientale e delle eventuali procedure e istruzioni operative definite dalla Committente per il mantenimento del sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001.

L'affidataria si impegna inoltre ad osservare il rispetto delle leggi in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, tutela del suolo, raccolta e smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico e comunque di ogni altra legge in campo ambientale applicabile all'oggetto dell'appalto.

L'affidataria si dichiara fin d'ora disponibile all'effettuazione da parte di personale della Committente di controlli atti a verificare il pieno rispetto di quanto specificato al paragrafo precedente.

L'affidataria si impegna a tenere comunque indenne la Committente da qualsivoglia danno di cui essa potesse essere chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte dell'impresa appaltatrice delle vigenti leggi in materia ambientali nonché a segnalare immediatamente alla Direzione Regionale INPS Friuli Venezia Giulia ogni evento, anche di natura incidentale, che possa avere impatti dal punto di vista ambientale.

L'impresa garantisce che i dipendenti della propria azienda rispettino i requisiti di legge relativamente agli aspetti ambientali.

Lo smaltimento dei rifiuti, in particolare i rifiuti speciali e tutto il materiale potenzialmente inquinante come ad esempio, pezzi di ricambio sostituiti in ferroso e non, oli esausti, batterie esauste, ecc. dovrà essere effettuato a norma del D.lgs. n. 152 del 2006 Testo Unico "Norme in materia ambientale".

Art. 11

11.1 Il Foro competente per ogni controversia riferita al contratto è quello di Trieste.